SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA NEL LIMITE MASSIMO DI DUE ANNI

Art. 1

Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva

Nei confronti del condannato che ha scontato almeno la meta' della pena detentiva e' sospesa per la parte residua la pena nel limite di due anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3. (2) La sospensione dell'esecuzione della pena puo' essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale, decurtata della parte di pena per la quale e' stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. La sospensione non si applica:

a) quando la pena e' conseguente alla condanna per i reati indicati dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale nonche' dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) quando la persona condannata e' stata ammessa alle misure alternative alla detenzione; (1)

e) quando vi sia stata rinuncia dell'interessato.

Versione in vigore dal 13 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni
Estremi	Legge 1 agosto 2003, n. 207
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2003

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 278 (in G.U. 1a s.s. 20/7/2005, n. 29) ha dichiarato dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni)."

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 255 (in G.U. 1a s.s. 12/7/2006, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva al condannato quando ritiene il beneficio non adeguato alle finalita' previste dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sospensione-condizionata-dell-esecuzione-della-pena-detentiva-nel/art-1-sospensione-condizionata-dell-esecuzione-della-parte-finale-della

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it